

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1249-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE STIRATI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1965

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1966

Adesione ai seguenti Atti internazionali e loro esecuzione:

Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960;

Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di risolvere la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in oggetto è il risultato di una serie di studi compiuti in seno all'UNESCO al fine di elaborare una Convenzione internazionale concernente i diversi aspetti della discriminazione nel settore dell'insegnamento.

I due Atti internazionali che vengono sottoposti alla ratifica del nostro Parlamento, la Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento e il relativo « Protocollo », sono atti di alto valore sociale e politico.

Essi si ispirano alla « Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo » e mirano in sostanza a eliminare ogni sorta di ingiustizia nel settore dell'educazione.

Si tratta di un settore delicato che tocca numerose suscettibilità nazionali: tuttavia la Convenzione ha avuto, in seno all'UNESCO, l'universale consenso, per lo spirito di uguaglianza e di giustizia che comporta eliminando ogni discriminazione proveniente da razza, lingua, religione, sesso, opinione, origine nazionale e sociale, nascita e condizione economica.

Si tratta di discriminazioni a volte contemplate nelle stesse legislazioni nazionali, e quindi palesi; altre volte derivate da una prassi che ne è la vera causa.

L'educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rispetto degli umani diritti e delle libertà fondamentali. Essa deve favorire la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali e religiosi.

Appare chiaro che servire queste finalità significa prevenire disordini e conflitti, significa servire la causa della pace.

La Convenzione consta di un preambolo, che stabilisce i principi fondamentali, e di 18 articoli, il cui spirito è del tutto rispondente alle tendenze e alle necessità della nostra epoca, alle esigenze universalmente sentite di eguaglianza e di giustizia sancite nello Statuto dell'ONU.

L'Italia è immune da queste forme discriminatorie, ma è bene che si affretti a ratificare entrambi gli Atti internazionali per ragioni di solidarietà e di prestigio. Se ne raccomanda pertanto l'approvazione.

STIRATI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali:

Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960;

Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici in-

caricata di risolvere la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962.

### Ar. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 14 della Convenzione e all'articolo 24 del Protocollo.